

L.R. 27 marzo 2017, n. 4: *"Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)"* – Oggetto assembleare n. 3608/2016

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 21 marzo 2017**

SCHEDA TECNICO – FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)”.

Il presente progetto di legge contiene la nuova disciplina degli interventi regionali a favore dei consumatori e delle relative associazioni rappresentative. Attualmente la materia è disciplinata dalla legge regionale n. 45 del 1992. A oltre vent'anni dall'approvazione della suddetta legge regionale, si ritiene opportuno ridefinire l'attività della Regione perseguendo i seguenti ulteriori obiettivi: ridefinizione dei criteri per il riconoscimento delle associazioni dei consumatori ed utenti ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale; istituzione di un Comitato regionale dei consumatori e degli utenti; promozione di misure a favore dell'informazione dei cittadini, dell'educazione ai consumi e del contenimento dei prezzi; specificazione dei contenuti degli interventi incentivati con risorse regionali. Il progetto di legge non prevede maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge e richiama la normativa comunitaria e nazionale in materia di consumatori e utenti. La Regione continuerà a perseguire il metodo della consultazione delle associazioni dei consumatori in tutte le materie riguardanti i consumatori e gli utenti, e tutelerà i consumatori in attuazione a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.

L'articolo 2 disciplina le modalità di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti. Rispetto ai criteri previsti dalla legge regionale n. 45 del 1992, vengono rafforzate la rappresentatività delle associazioni (sotto forma di un numero minimo di associati in rapporto alla popolazione, da definirsi con atto di Giunta regionale) e l'effettiva iscrizione degli associati (attraverso il pagamento di una quota non simbolica, in maniera tracciabile o verificabile). Ogni anno le associazioni dovranno dimostrare il mantenimento dei requisiti. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti, comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale e la revoca dei fondi assegnati. La relativa domanda di iscrizione non può essere presentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.

L'articolo 3 prevede che la Regione possa avvalersi – per lo studio di questioni complesse – della collaborazione di Università, Istituti di ricerca o di altri esperti.

L'articolo 4 istituisce il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, composto dal Presidente della Giunta regionale, da un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nel registro regionale di cui all'art.2. Possono partecipare alle riunioni anche soggetti esterni e consiglieri regionali, che dovranno essere appositamente invitati. La partecipazione alle sedute non comporta oneri per la Regione.

Le funzioni del Comitato (art. 5) sono relative all'espressione di pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale, all'espressione di parere consultivo sugli schemi di proposte di legge nonché su schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti. Il Comitato esprime inoltre pareri sul piano di attività e sui criteri di erogazione dei contributi. Esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori. Sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali. Il Comitato presenta alla Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente.

L'articolo 6 prevede che le associazioni di cui all'art.2, possono presentare studi e formulare proposte per migliorare la qualità dei servizi pubblici, proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

La Regione, secondo l'art.7, informa la collettività sulle attività svolte in attuazione della legge, anche attraverso una apposita sezione del proprio portale web. Un'importante novità è introdotta dal

comma 2: la Regione si adopererà perché i Comuni, anche attraverso le loro forme associative, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti, potendo porre a disposizione, a tal fine, anche specifici contributi. Gli eventuali oneri a carico della Regione saranno stabiliti con la legge di bilancio. La Regione promuove le iniziative finanziate in attuazione della presente legge avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione in suo possesso e gestione, in particolar modo di quelli in formato digitale.

L'art.8 prevede che la Regione favorisca d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di attività educative per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore, promuovendo la qualificazione delle competenze che attengano ai temi della tutela del consumatore. La norma non comporta oneri a carico della Regione.

Ai sensi dell'art.9, per proteggere la salute dei consumatori e tutelare la sicurezza dell'ambiente che lo circonda il Comitato si può avvalere della collaborazione delle strutture regionali competenti in materia, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (Arpae) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti alle materie oggetto della presente legge.

Ai sensi dell'art.10, al fine di sostenere iniziative contro il caro-vita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie a minore reddito, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori e quelle imprenditoriali.

Il piano biennale delle attività, previsto all'art. 11, è approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, e definisce le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

L'art. 12 dispone che annualmente la Giunta regionale conceda contributi alle associazioni per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio. Non sono previsti oneri ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'attuazione della legge regionale n. 45 del 1992.

L'art. 13 contiene la clausola valutativa, mentre l'art.14 disciplina le "disposizioni finanziarie", l'art.15 disciplina la fase transitoria relativamente all'iscrizione nel Registro regionale e all'erogazione dei contributi. L'art. 16 abroga la legge regionale n. 45 del 1992 in materia di consumatori e utenti.